



**COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO  
CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 maggio 2020, n. 674, art. 1, comma 3, nei limiti della lettera a).

**Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.**

art. 1 finalità e risorse.....	2
art. 2 soggetti beneficiari.....	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....	4
art. 4 attività istruttoria dei Comuni.....	6
art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario .....	7
art. 6 adozione provvedimenti di concessione.....	9
art. 7 rendicontazione della spesa.....	9
art. 8 nulla osta al pagamento ed erogazioni dei contributi.....	11
art. 9 titolarità del contributo .....	12
art. 10 decadenza e revocche del contributo.....	13
art. 11 rendiconto e controlli .....	13
art. 12 detrazioni e cumulabilità .....	14
art. 13 obblighi di pubblicazione .....	14
art. 14 responsabile del trattamento dei dati.....	14
art. 15 entrata in vigore.....	15
art. 16 rinvio .....	15



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

### art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 1, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 maggio 2020, n. 674 (di seguito anche "Ordinanza n. 674/2020"), **i criteri di priorità e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi, come prima misura economica di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari (i "privati") la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 20 maggio 2021 (G.U. n. 131 del 3 giugno 2021), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia, per un importo totale pari ad Euro 1.833.805,53. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese). **Il presente documento disciplina le modalità con cui sarà individuata la quota parte da concedere ai privati.**
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'Ordinanza n. 674/2020, che stabilisce un **massimale di Euro 5.000,00**.
4. **Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.**
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

### art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B:
  - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- b) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato, la residenza anagrafica e dimora abituale;
  - c) l'amministratore di condominio o un condomino delegato, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
  - d) le associazioni e società senza scopo di lucro (società cooperativa a mutualità prevalente), non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio che, al momento dell'evento, avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato.
2. Possono accedere ai contributi i soggetti indicati al comma 1, che abbiano già segnalato, al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo B1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*" (di seguito anche Modulo B1), i danni subiti in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. 19302 di data 8 luglio 2020, dalla Protezione Civile della Regione, ai sensi del articolo 1, comma 3 dell'OCDPC n. 674/2020.
3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario allegare alla domanda l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
- a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
  - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata locata ovvero concessa in comodato ammobbiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
4. Per ogni nucleo familiare è ammissibile solo una domanda di contributo.
5. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari ed eventuali parti comuni, ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della "Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" (art. 1, comma 3 del OCDPC n.674/20) che è stata presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.
6. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (Sezione 1 - Modulo B1).



## **COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

7. Essendo il contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 622/2019.

### **art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili**

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti al ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile, in conformità alla Sezione 2 del Modulo B1 e fatto salvo quanto previsto al comma 7, devono essere finalizzati al:
  - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
  - b) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
  - c) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale;
  - d) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
  - e) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
  - f) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro (società cooperativa a mutualità prevalente) e di proprietà della stessa;
  - g) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro (società cooperativa a mutualità prevalente) qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
  - h) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale" dell'unità immobiliare si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
3. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, in occasione dell'emergenza meteo di ottobre 2018, si ritengono ammissibili gli



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino (Sezione 8 – Modulo B1):

- a) degli elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, copertura, tamponature);
  - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
  - c) dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature);
  - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
  - e) dell'ascensore e montascale;
  - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
  5. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi (Sezione 8 – Modulo B1).
  6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
  7. Sono esclusi dal contributo (Sezione 7 – Modulo B1):
    - a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa;
    - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...);
    - c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
    - d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
    - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

catasto entro tale data;

- f) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) danni ai beni mobili registrati.

### **art. 4 attività istruttoria dei Comuni**

1. Il Comune, indicato nell'Allegato A al Decreto n. 3/2021, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modello B1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*) compilato, viene individuato Soggetto Attuatore.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
  - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
  - dell'adozione del provvedimento di concessione, di proroga dei termini di rendicontazione della spesa, di revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario;
  - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e del nulla osta al pagamento del rimborso.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo pec, all'Amministrazione comunale, del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021.
4. Il Comune, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo pec del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo (Modulo B1), e fissa il termine entro il quale i richiedenti possono presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
5. Il Comune procede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
  - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi;
  - b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente, come previsto dall'articolo 2, alla data dell'evento e che la stessa sia ancora vigente, se non sono stati ancora effettuati gli interventi;
  - c) l'autorizzazione del proprietario, ove necessario;



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
  - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) – o equivalente - o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione entro la data dell'evento meteo;
  - f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
  - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
  - h) se gli interventi sono già stati realizzati, la presenza di eventuali fatture (intestate al richiedente o un componente del nucleo familiare) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 12 novembre 2019.
6. Nel caso in cui le spese già fatturate e pagate prima del 20 maggio 2021 (data della delibera di finanziamento), siano di importo superiore rispetto a quelle preventivate nell'istanza di contributo, l'importo ammissibile può essere definito fino al limite di € 5.000,00.
7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune al richiedente, ai sensi del comma 4, è causa di non ammissibilità della domanda di contributo.

### **art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario**

1. L'Amministrazione comunale, **entro 60 giorni dal ricevimento a mezzo pec del decreto del Commissario delegato n. 3/2021** con cui viene nominato Soggetto Attuatore e sono approvate le presenti modalità attuative, **conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4** e:
  - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo di spesa ritenuta ammissibile per ciascuna istanza;
  - b) allega al provvedimento di cui alla lettera a) uno schema di sintesi dei dati raccolti, come indicato nel file in formato Excel, inviato ai Comuni con la nota di trasmissione del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021.
2. Entro il medesimo termine, di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Commissario delegato, via pec all'indirizzo [cd.622.2019@certregione.fvg.it](mailto:cd.622.2019@certregione.fvg.it):
  - a) il provvedimento di cui al comma 1;



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

b) la tabella in formato Excel, di cui al comma 1, lettera b)

La tabella in formato .xls trasmessa ai Comuni è già precompilata con i dati inseriti dai Comuni stessi in sede di ricognizione (settembre 2020) nel Portale della Protezione Civile. Tali dati devono essere controllati, eventualmente rettificati ed integrati con l'importo della spesa ammissibile a contributo di ciascun richiedente, in esito all'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse propedeutico all'adozione dei provvedimenti di concessione, di cui al comma successivo. Sarà facoltà del Commissario delegato, a mezzo provvedimento da adottare con la copertura delle economie che si renderanno disponibili nel corso delle procedure di liquidazione delle rendicontazioni finali a favore degli altri beneficiari, riammettere le domande ritenute ammissibili ma escluse dallo stanziamento di cui al successivo comma 4. Sarà facoltà del Direttore della Protezione civile regionale concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale.
4. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Commissario delegato determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili, dei limiti massimi indicati all'articolo 1, comma 3, nonché in base alla disponibilità di risorse finanziarie, l'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo.
5. Ciascun contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 1, comma 3, pari ad euro 5.000,00 e l'intensità di aiuto può essere riconosciuta nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, nei limiti del totale della spesa che risulterà ammissibile in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 e subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 maggio 2021.
6. Delle percentuali di intensità e dei limiti massimi di contributo viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione via pec del decreto del Commissario delegato, di cui al comma 4, che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Protezione Civile [www.protezionecivile.fvg.it](http://www.protezionecivile.fvg.it) (sotto sezione dedicata al Commissario delegato 622/2019).



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

### **art. 6 adozione provvedimenti di concessione**

1. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via pec del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, comma 6, i Comuni:
  - a) adottano i provvedimenti di concessione dei contributi;
  - b) trasmettono i provvedimenti adottati al Commissario delegato all'indirizzo pec [cd.622.2019@certregione.fvg.it](mailto:cd.622.2019@certregione.fvg.it).
2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine, non superiore al 31/03/2022, per la presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Il Comune applica la normativa relativa al Codice Unico di Progetto (CUP) e potrà richiedere un unico codice da associare tutti i beneficiari della misura.

### **art. 7 rendicontazione della spesa**

1. Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune competente, entro il termine stabilito dallo stesso nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e, in assenza di tale indicazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 12 novembre 2019.
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, la documentazione di spesa di cui al comma 1 dev'essere essere intestata alternativamente a:
  - a) il beneficiario del contributo;
  - b) ad un componente del nucleo familiare del beneficiario del contributo;
  - c) all'amministratore o al condomino delegato da altri condomini nel caso in cui la domanda abbia per oggetto il ripristino di parti comuni di edifici residenziali;
  - d) all'associazione/società senza fini di lucro (società cooperativa a mutualità prevalente).
3. Ai fini della liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, il beneficiario del contributo è tenuto a dimostrare che è stata sostenuta effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione



## **COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

idonea a provare il tracciamento dell'avvenuta transazione ovvero, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, una dichiarazione sostitutiva del beneficiario, in cui attesta l'avvenuta transazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), le fatture aventi data anteriore al decesso del richiedente devono essere intestate al richiedente ovvero ad un componente il nucleo familiare del richiedente deceduto e il pagamento deve essere stato effettuato dal richiedente o da un componente del proprio nucleo familiare.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3 lettera b), le fatture di spesa devono essere intestate al beneficiario deceduto o ad un componente del suo nucleo familiare ovvero all'erede che subentra al beneficiario deceduto se successive alla data del decesso. Il pagamento deve essere stato effettuato dal beneficiario deceduto o da un componente del suo nucleo familiare ovvero, nel caso sia effettuato successivamente al decesso, anche dall'erede che subentra al beneficiario deceduto.
6. In caso di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari.
7. Qualora l'ammontare della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dal Comune sia maggiore rispetto all'importo individuato nel provvedimento di concessione, il beneficiario potrà godere della liquidazione di una somma non superiore a quella indicata nel provvedimento stesso, salvo integrazioni di intensità di aiuto disposte dal Commissario delegato ovvero da Soggetto successivamente individuato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018 previa rideterminazione dell'importo di concessione e sempre nel limite massimo di Euro 5.000,00.
8. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 5.000,00, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute rispetto alla domanda di contributo.
9. Qualora la spesa documentata dal beneficiario in sede di rendicontazione finale sia inferiore all'importo richiesto e concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
10. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,



## COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.

11. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il beneficiario percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
  - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
  - b) restituire al Commissario delegato il contributo ricevuto, ovvero quota parte di questo, nel caso sia stato già erogato.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla trasmissione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8.

12. Nel caso in cui sia adottato, dal Commissario delegato o altro soggetto nominato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018, un provvedimento di proroga dei termini di rendicontazione, oltre al 31 marzo 2022, il beneficiario potrà, entro la data indicata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, presentare richiesta scritta di proroga dei termini di rendicontazione della spesa al Comune competente. L'Amministrazione comunale procedente, valutata l'istanza del privato, avrà facoltà di concedere la proroga dei termini, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Commissario delegato. I provvedimenti di proroga dovranno essere trasmessi al Commissario delegato all'indirizzo PEC [cd.622.2019@certregione.fvg.it](mailto:cd.622.2019@certregione.fvg.it).
13. Il beneficiario del contributo presenta la documentazione di rendicontazione al Comune competente attraverso la compilazione di apposita modulistica che verrà resa disponibile da parte del Commissario delegato e pubblicata sul sito web [www.protezionecivile.fvg.it](http://www.protezionecivile.fvg.it) alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019.

### **art. 8 nulla osta al pagamento ed erogazioni dei contributi**

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede a trasmettere, attraverso la modulistica resa disponibile sul sito web [www.protezionecivile.fvg.it](http://www.protezionecivile.fvg.it) alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019, il nulla osta alla liquidazione del contributo a favore del beneficiario della concessione.



## **COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

2. Gli uffici della Protezione civile, terminata l'attività istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Comune competente, provvedono alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario del provvedimento.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento a mezzo pec del nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale e salvo sospensione dei termini procedurali finalizzata alla richiesta di integrazioni/chiarimenti, viene conclusa l'istruttoria e disposto il mandato di pagamento al beneficiario del contributo.

### **art. 9 titolarità del contributo**

1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente cessionario potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile.
2. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e non abbia trasmesso al Comune competente la documentazione di spesa, attestante l'avvenuto ripristino dei beni.
3. In caso di decesso del richiedente o del beneficiario (dopo il provvedimento di concessione), gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
  - a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima del provvedimento di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.
  - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo il provvedimento di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione.

Gli eredi sono comunque tenuti a certificare quanto indicato al comma 3, mediante autocertificazione.

4. Con riferimento al comma 2, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'articolo 7 comma 6.



## **COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

### **art. 10 decadenza e revoche del contributo**

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
  - a) carenza, in capo al richiedente, di uno dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, comma 5;
  - b) il richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
  - c) il Comune competente non trasmette l'esito delle istruttorie nei termini, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3;
  - d) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1.
2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente o parzialmente:
  - a) se il beneficiario non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, comma 12;
  - b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, se il beneficiario risulta titolare di altri contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi sulle medesime categorie di spesa oggetto di concessione;
  - c) nei casi di cui all'articolo 11, comma 3;
  - d) rinuncia espressa del beneficiario;
  - e) nei casi previsti all'articolo 9, comma 2.

### **art. 11 rendiconto e controlli**

1. Il Comune conserva per i 5 anni successivi dalla data di trasmissione via pec del nulla osta di liquidazione all'indirizzo [cd.622.2019@certregione.fvg.it](mailto:cd.622.2019@certregione.fvg.it), tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del d.lgs. 33/2013.
2. I Comuni effettuano, almeno sul 15% dei beneficiari estratti a sorteggio, ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati nei termini del comma 1.
3. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione,



## **COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione al beneficiario sulle coordinate bancarie del conto di contabilità speciale sul quale effettuare la restituzione.

4. Il controllo di cui al comma 2, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

### **art. 12 detrazioni e cumulabilità**

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici, indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino accertata.
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi concessi ai sensi delle presenti modalità attuative ex art. 1, comma 3 dell'O.c.d.p.c. n. 674/2020.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia stata presentata da un soggetto che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

### **art. 13 obblighi di pubblicazione**

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **art. 14 responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.



**COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO  
CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019**

**art. 15 entrata in vigore**

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021, a cui è allegato il presente Allegato B, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario delegato OCDPC n. 622/2019. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

**art. 16 rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato o soggetto nominato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.